



Fondata il 15 aprile 1891
Ente morale D.Lgt. 12-8-1915 n. 1779
Stella d'argento al merito sportivo 1970
Stella d'oro al merito sportivo 1987
Via Nazario Sauro, 16 - 26900 LODI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DEFINIZIONE

Un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è un'Associazione con finalità sportive che non persegue scopo di lucro. È quindi un'organizzazione fondata perché più persone si sono accordate per perseguire in modo stabile e continuativo il fine comune di gestire una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica. È regolata dalle disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute e dall'art. 90 della legge 289/2002.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l'ASD è un **ente non commerciale di tipo associativo**, che svolge attività di tipo sportivo, compresa l'attività didattica e informativa di tipo dilettantistico, senza scopo di lucro, al fine di raggiungere uno **scopo solidaristico**, che può essere **riconosciuta o non riconosciuta** ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica e che però per ottenere il "riconoscimento" del **fine sportivo** deve iscriversi al **Registro Unico tenuto dal CONI**, il quale provvederà con cadenza annuale all'invio dei dati afferenti l'attività esercitata dall'ASD, all'Agenzia delle Entrate.

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

ASD Canottieri Adda 1891 è dotata di personalità giuridica ossia il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati. Per ottenere il riconoscimento è necessario che l'associazione venga costituita mediante atto pubblico ed esso andrà richiesto presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo. Una volta ottenuto il riconoscimento ed effettuata l'iscrizione nell'apposito registro, l'associazione acquisisce l'autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che dei debiti sociali risponderà soltanto l'associazione con il proprio patrimonio

OBBLIGHI STATUTARI

Inoltre, per fondare un'associazione sportiva dilettantistica, devono essere recepite nello statuto le seguenti regole:

- obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”;
- assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci e i terzi;
- rispetto del principio di democrazia interna;
- prevedere l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva;
- gratuità degli incarichi degli amministratori
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.

OBBLIGO DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Gli obblighi delle ASD nascono dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2010, il quale impone alle associazioni sportive l'obbligo di assicurare tutti i tecnici, i dirigenti e gli atleti tesserati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva ed alle discipline sportive associate.

Questi vengono tesserati da un ente sportivo di affiliazione, il quale rilascia per ogni atleta, tecnico e dirigente un'assicurazione nominativa.

OBBLIGHI OPERATIVI

L'associazione dovrà organizzare una scuola sportiva o dei corsi rivolti ad amatori e atleti dilettanti. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di riferimento, sia le attività sportive connesse (preparazione atletica, palestra ecc....).

Da precisare che l'attività sportiva svolta dovrà essere tra quelle previste nell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Inoltre, l'associazione dovrà partecipare alle manifestazioni sportive organizzate dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva a cui è affiliata

AGEVOLAZIONI FISCALI

La legge n. 398/1991 prevede una disciplina di particolare favore, in termini di snellimento degli oneri formali, nonché di abbattimento dell'imponibile, sia ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP), sia ai fini IVA. Ai fini delle imposte dirette, l'opzione in questione consente la **determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali**, con applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3%, e con conseguente detassazione (sia IRES che IRAP) del 97% dei proventi derivanti da tali attività (che, per non essere soggette a tassazione ordinaria, devono comunque essere strettamente connesse agli scopi istituzionali dell'ente).

Inoltre, ai fini IVA, le ASD che optino per il regime in rubrica:

- procedono al versamento dell'IVA riscossa in rivalsa sulle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate, operando una **detrazione forfettaria** in misura pari al 50% dell'importo incassato (ai sensi dell'art. 74 DPR n. 633/1972);
- sono esonerate dalla **presentazione della dichiarazione IVA annuale**, nonché dall'emissione di fatture attive e dalla registrazione di quelle passive.
- L'ASD, per le attività istituzionali non costituisce un soggetto passivo d'imposta IVA e, pertanto, non può detrarsi l'IVA sugli acquisti e le è vietato di applicare l'IVA sulle vendite e prestazioni di servizi. In sostanza, sono fuori campo IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi solo se rese, in conformità agli scopi istituzionali, ai propri associati o ad associazioni con la stessa attività statutaria.
- L'IVA per gli acquisti effettuati per lo svolgimento dell'attività istituzionale è indetraibile, mentre ai sensi dello stesso articolo, l'IVA è detraibile solo se è tenuta una contabilità separata rispetto a quella istituzionale e conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili.
- Per le attività commerciali, l'ASD è soggetto passivo IVA con l'applicazione dei relativi regimi previsti dalla normativa e cioè il regime ordinario o il regime forfetario.
- Le ASD e le SSD che optano per il regime fiscale della Legge 398/1991 sono esonerate dagli obblighi contabili ordinari previsti ai fini IVA, in particolare dall'obbligo di certificare i corrispettivi incassati emettendo fattura, ricevuta o scontrino fiscale (fatta eccezione per le attività di spettacolo sportivo o di altro tipo e di intrattenimento svolte), ma debbono comunque assolvere taluni obblighi semplificati.

- Infine, quanto all'IMU, la Legge riconosce agli enti non commerciali, tra cui le ASD, il diritto all'esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali negli immobili posseduti; la nostra associazione paga l'IMU solo sul locale adibito a bar mentre sugli altri immobili non sconta l'imposta in quanto sono destinati all'attività istituzionale svolta direttamente.
Essendo poi l'immobile concesso in affitto per un'attività commerciale, si applica l'aliquota agevolata del 8,7 per mille deliberata dal comune nel proprio regolamento.

VANTAGGI RETRIBUTIVI ISTRUTTORI SPORTIVI

Quanto all'IRPEF, il D. Lgs. n. 81/2015 prevede che le ASD e le SSD affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., possono utilizzare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al posto del contratto di lavoro subordinato per le prestazioni lavorative rese a fini istituzionali nei loro confronti.

I compensi a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro sportivo con una ASD o SSD (precisamente: i compensi, i premi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese) fino all'importo annuo di 15.000 euro non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per il percettore.

Gli importi di questi compensi che vanno da 15.000,01 a 30.658,28 euro sono soggetti alla ritenuta, a titolo d'imposta, del 23%, pari all'aliquota del primo scaglione dell'IRPEF, maggiorata delle addizionali regionale e comunali ad essa. Nel caso si dovesse superare quest'ultimo importo, verrà operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% e, successivamente, questi redditi verranno assoggettati all'imposta IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.